Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del tesoro

COMUNITA' EUROPEE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 aprile 1981, n. **165**.

Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 ».

Art. 3.

All'articolo 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — FORMICA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 27 aprile 1981, n. **166**.

Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita ».

Art. 2.

L'articolo 1-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 27 aprile 1981, n. **167.**

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1975, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Art. 2.

L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari, è pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.

A partire dal 1980, al 1° gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

Art. 4.

Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge è aumentata di un decimo e comunque non può essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:

dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;

dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;

per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.

In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non può essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.

Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le L. 832.000 annue.

Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.

Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 5.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilità si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 6.

Nei casi di pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.

La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non può superare, nel caso di ufficiale giudiziario, L. 676.000 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

Art. 7.

L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.

L'indennità una volta tanto, di cui al comma precedente, è pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennità, così determinata, è ridotta ai tre quarti.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978.

A partire dal 1978, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.

Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Art. 10.

I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 1.100.000. Per l'anno 1980 la misura del contributo è elevata a L. 1.300.000.

Al 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente è rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.

L'importo annuo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 11.

Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 è comprensivo:

a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;

b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.

Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:

1) la quota di cui alla precedente lettera *a*) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1° gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennità integrativa speciale e l'analogo valore al 1° gennaio dell'anno precedente;

2) la quota di cui alla precedente lettera *b*) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1° gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.

Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.

Art. 12.

Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra i due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:

quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;

quello corrispondente ai soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda.

Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto è ridotto ai tre quarti.

Art. 13.

Per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977 è dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, è a carico dello Stato.

Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1° agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante è pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 14.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 15.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e sempreché non superino i settanta anni di età.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, non abbiano compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I coadiutori, di cui al precedente comma, per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 — all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » — e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA PENSIONE
PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2

Anni di servizio utile	Importo	Anni di servizio utile	Importo
0	574.500	21	1.866.000
1	612.000	22	2.002.000
2	649.000	23	2.138.500
3	686.500	24	2.275.000
4	724.000	25	2.411.500
5	761.500	26	2.548.000
6	801.000	27	2.684.000
7	845.000	28	2.820.500
8	889.000	29	2.957.000
9	933.000	30	3.111.000
10	977.500	31	3.281.500
11	1.022.000	32	3.452.500
12	1.066.500	33	3.623.500
13	1.111.000	34	3.794.500
14	1.156.000	35	3.965.500
15	1.247.500	36	4.137.000
16	1.339.000	37	4.308.000
17	1.431.000	38	4.479.000
18	1.522.500	39	4.650.000
19	1.615.000	40 e oltre	4.821.000
20	1.729.500		

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1981, n. 168.

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione della assistenza sanitaria.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dall'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.

Art. 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente art. 1 ed eventualmente sub-commissari.

In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.

Art. 3.

I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustifi-

cano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui allo art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

Art. 5.

All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Art. 6.

Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1981 le procedure di trasferimento di cui all'art. 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.

Art. 7.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, e all'art. 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, può essere prorogata di ulteriori centoventi giorni dalla scadenza degli stessi.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 23

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1981, n. **169.**

Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Il decreto interministeriale previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unità sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonchè le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **170**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ermenegildo, in Torino.

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ermenegildo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1981
Registro n. 7 Interno, foglio n. 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **171**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli, in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana preservazione della fede di Torino con atto pubblico 10 dicembre 1975, n. 26605/14309 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un terreno di mq 3.300 sito in Torino, sul quale insistono la chiesa, la casa canonica ed i locali per il ministero pastorale, il tutto descritto nella perizia giurata 27 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato in L. 215.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1981
Registro n. 7 Interno, foglio n. 246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **172**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Santo Natale, in Torino.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Santo Natale, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1981
Registro n. 7 Interno, foglio n. 245

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 aprile 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 324/81 della commissione del 4 febbraio 1981 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella comunità di taluni prodotti tessili originari del Pakistan;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di biancheria da letto, tessuta (v.d. 62.02, cod. stat. 120, 130, 190), originaria del Pakistan è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2448)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1981.

Tasso di interesse sui depositi in conto corrente vincolato fruttifero in valuta di non residenti presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, numero 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Considerata l'opportunità di consentire alla Banca d'Italia di corrispondere interessi correlati a quelli di mercato su depositi in valuta di non residenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La Banca d'Italia potrà corrispondere interessi correlati a quelli correnti nei mercati internazionali sui depositi vincolati in valuta di non residenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2596)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 847/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che proroga la campagna lattiera 1980-81.

Pubblicato nel n. L 86 *del* 1° *aprile* 1981.

(90/C)

Regolamento (CEE) n. 848/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni Paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 849/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Pubblicati nel n. L 87 *del* 1° *aprile* 1981.

(91/C)

Regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 851/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna lattiera 1981-82, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano.

Regolamento (CEE) n. 852/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna lattiera 1981-82, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 853/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 854/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 per quanto riguarda le condizioni di smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto durante la campagna lattiera 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 855/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 856/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1080/77 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattieri agli allievi degli istituti scolastici.

Regolamento (CEE) n. 857/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 859/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati.

Pubblicati nel n. L 90 *del* 4 *aprile* 1981.

(92/C)

Regolamento (CEE) n. 860/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 861/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 862/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 863/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 864/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 865/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 866/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di ciniglia, tulli, tessuti e ricami, della categoria di prodotti n. 62 (codice 0620), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 867/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc., della categoria di prodotti n. 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 868/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 869/81 della commissione, del 1° aprile 1981, relativo ad una misura transitoria per quanto riguarda il periodo di conclusione dei contratti di magazzinaggio di vino da tavola a lungo termine in Grecia per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 870/81 della commissione, del 1° aprile 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 23/81 che fissa gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 871/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3429/80, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 872/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 873/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 874/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 875/81 della commissione, del 1° aprile 1981, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 876/81 del Consiglio, del 31 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Pubblicati nel n. L 88 *del* 2 *aprile* 1981.

(93/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 7

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale della cedola di scadenza 1° gennaio 1980 di L. 168.000 appartenente al certificato B.T.P. 12 %, 1° gennaio 1982, n. 41 di L. 2.800.000.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul predetto tagliando.

(2502)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: De Michelis Riccardo, nato a Carmagnola il 22 giugno 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 6. — Capitale: lire 305.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2329)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 gennaio 1981, n. **1**.

Riscossione - Decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle esattorie ed alle ricevitorie provinciali delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Alla presidenza delle regioni Basilicata, Campania e Puglia

Ai commissari dello Stato nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale della finanza locale

Alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali

I decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 dicembre 1980 e n. 335 del 6 dicembre 1980 e convertiti, con modificazioni, rispettivamente nelle leggi n. 874 e n. 875 del 22 dicembre 1980, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980, recano provvidenze a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania e di taluni comuni della regione Puglia colpite dal terremoto del novembre 1980.

Per la pratica ed uniforme applicazione delle norme agevolative relative alla riscossione delle imposte dirette, il cui testo integrato per facilità di consultazione viene riportato in appendice, si impartiscono le seguenti istruzioni.

I. — RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

a) *Sospensione dei termini.*

L'art. 8, primo comma, del citato decreto-legge n. 776 prevede che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza di cui al primo comma dell'art. 4 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali, i cui termini vengono a scadere nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 gennaio 1981, termine quest'ultimo sostituito dalla legge di conversione a quello originario del 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania nonché, per effetto della legge di conversione, in alcuni comuni della regione Puglia.

A seguito di tale sospensione il decorso dei termini di tutti gli adempimenti tributari (ricorsi contro gli accertamenti, contro le iscrizioni a ruolo, appelli e ricorsi in sede contenziosa, etc.) riprende dal 1° febbraio 1981.

In virtù del settimo comma dell'art. 4 la sospensione dei termini diversi da quelli processuali, è prorogata al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del quinto comma dello stesso art. 4.

b) *Sospensione della riscossione.*

L'art. 5, quarto comma, del decreto-legge n. 776, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge di conversione n. 874, dispone la sospensione della riscossione mediante ruoli relativamente alle rate eventualmente scadenti nel periodo 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 di tutti i tributi diretti, sia di quelli introdotti dalla riforma sia di quelli soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi dovuti ad enti diversi dallo Stato, in favore dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania.

In particolare la sospensione opera per i seguenti tributi riscuotibili mediante ruoli:

imposta sul reddito delle persone fisiche;
imposta sul reddito delle persone giuridiche;
imposta locale sui redditi;
imposta e sovraimposta sul reddito dei fabbricati;
imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;
imposta e sovraimposta sul reddito dominicale dei terreni;
imposta sul reddito agrario;
imposta di ricchezza mobile;
imposta sulle società e sulle obbligazioni;
imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
imposta camerale;
imposta complementare progressiva sul reddito;
imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti;
tutti i tributi degli enti diversi dallo Stato.

La sospensione riguarda anche tutti i tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

In favore, invece, dei contribuenti residenti nei comuni che saranno indicati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 776 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, sentite le regioni interessate, il quinto comma dell'art. 5 dello stesso decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, dispone la proroga della sospensione della riscossione oltre che dalle rate eventualmente scadenti fra il 23 novembre ed il 31 gennaio 1981 anche di quelle scadenti tra il 1° febbraio 1981 ed il 30 giugno 1981 e cioè delle rate di febbraio, aprile e giugno 1981.

Destinatari del più ampio beneficio sono i contribuenti domiciliati nei comuni disastrati e i contribuenti domiciliati nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati. Mentre per la prima categoria di contribuenti la sospensione opera in modo incondizionato per la seconda categoria la sospensione si applica a condizione che il soggetto risulti danneggiato sulla base di apposita certificazione da rilasciarsi dal sindaco del comune gravemente danneggiato o danneggiato, ai sensi del sesto comma dell'art. 4.

Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 776 dispone che anche i contribuenti che abbiano domicilio fiscale in comuni diversi da quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio possano usufruire, per i tributi sopraelencati, della sospensione della riscossione delle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981 purché sussistano le seguenti condizioni:

1) che svolgono nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi;

2) che la parte di reddito derivante dai cespiti situati nei comuni colpiti dal terremoto concorra, almeno nella misura del 70%, alla formazione del reddito assoggettato all'imposta della cui riscossione si chiede la sospensione;

3) che sia stata presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 776, e cioè entro il 27 gennaio 1981, apposita domanda in carta semplice, all'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto è situato il domicilio fiscale del soggetto.

La sussistenza della condizione indicata al punto 2) — quota di reddito assoggettato all'imposta non inferiore al 70% — sarà verificata dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale è stata presentata la dichiarazione cui si riferisce l'iscrizione a ruolo o che ha effettuato l'accertamento da cui trae origine l'iscrizione medesima.

Accertato che tale condizione sussiste, l'ufficio ne darà comunicazione alla intendenza di finanza ai fini del provvedimento di sospensione della riscossione delle rate comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.

In ordine alle misure sospensive devono essere tenute presenti le seguenti avvertenze:

1) nei locali delle esattorie, e dove questo non sia possibile nei locali del comune, deve essere affisso un avviso al pubblico nel quale siano indicati i tributi per i quali è stata sospesa la riscossione;

2) in conseguenza della sospensione della riscossione gli esattori debbono astenersi dal compiere atti esecutivi;

3) agli agenti della riscossione spettano, ovviamente, le tolleranze corrispondenti ai carichi per i quali è stata disposta la sospensione, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 58 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni;

4) tuttavia gli stessi agenti della riscossione non potranno rifiutare durante il periodo di sospensione i pagamenti che gli interessati intendano effettuare liberamente. Tutte le somme riscosse devono essere versate alle scadenze legali. L'esattore avrà altresì cura di comunicare all'intendenza di finanza l'ammontare di dette riscossioni per la riduzione della relativa tolleranza.

c) *Ripresa della riscossione.*

La riscossione delle rate di imposta scadenti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 e rientranti nella previsione sospensiva del quarto comma dell'art. 5 sarà effettuata in due rate a decorrere da quella di settembre 1981, mentre per le rate di imposta comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981 e rientranti nella previsione sospensiva dei commi quinto e sesto dello stesso articolo la riscossione sarà effettuata in sei rate a partire sempre da quella di settembre 1981, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione stabilita dall'art. 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

d) *Sospensione degli atti esecutivi esattoriali.*

Con l'art. 4 del decreto-legge n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 874, nelle regioni Basilicata e Campania nonché in alcuni comuni della regione Puglia viene altresì disposta, fino al 31 gennaio 1981, la sospensione di tutte le procedure e, quindi, anche di quelle esattoriali.

La sospensione opera, ai sensi del settimo comma dell'art. 4, fino al 30 giugno nei confronti dei soggetti indicati nel comma stesso.

In favore dei contribuenti domiciliati o residenti nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è prevista anche la sospensione fino al 30 giugno 1981 delle procedure di vendita già disposte o da disporre, e ciò a norma dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

II. — VERSAMENTI DIRETTI

1. — Versamenti degli acconti Irperf, Irpeg e Ilor

In sede di adozione delle provvidenze a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata, Campania nonchè di taluni comuni della regione Puglia colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, il legislatore ha disposto un duplice ordine di benefici, consistenti, per taluni contribuenti, nella proroga dei termini di versamento degli acconti di imposta e, per altri, nell'esonero totale o parziale, per l'anno 1980, dal versamento degli acconti stessi.

A) *Proroga al 31 gennaio 1981 del versamento degli acconti*

Fruiscono della proroga al 31 gennaio 1981 del termine per il pagamento degli acconti delle imposte Irpef, Irpeg ed Ilor, salvo il diritto al maggior beneficio dell'esonero qualora ricorrano le condizioni indicate nella successiva lettera B);

a) le persone fisiche e le società di persone aventi domicilio fiscale nelle regioni Basilicata, Campania e, limitatamente a taluni comuni, nella regione Puglia;

b) le persone fisiche e le società di persone che, pur avendo il domicilio fiscale in regioni diverse da quelle dianzi indicate, possiedono redditi prodotti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania e in quei comuni della Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio;

c) i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque domiciliati, per le imposte relative ai redditi delle attività svolte nei comuni delle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto sopra menzionato.

Per quanto riguarda i soggetti *sub-a*) non si presentano particolari problemi, dal momento che per i contribuenti domiciliati fiscalmente nelle regioni terremotate la proroga al 31 gennaio 1981 opera in maniera assoluta, non dovendosi aver riguardo al luogo di produzione del reddito. Detti contribuenti, pertanto, possono conferire alle aziende di credito la delega per il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor fino al 2 febbraio 1981, in quanto il 31 gennaio cade di sabato, giornata non lavorativa per le banche, ed il 1° febbraio 1981 è giorno festivo. La possibilità di eseguire versamenti tardivi di imposta è limitata ai giorni 3, 4 e 5 febbraio 1981, in relazione alla riduzione, prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal 15% al 3% della sopratassa applicabile nei casi di versamenti eseguiti con ritardo non superiore a tre giorni. Oltre il 5 febbraio 1981, le aziende di credito non potranno più accettare deleghe per il pagamento degli acconti Irpef e Ilor.

Relativamente ai soggetti *sub-b*) si fa presente che la proroga è stata limitata alle sole quote di imposte Irpef e Ilor afferenti redditi prodotti nell'ambito delle regioni Basilicata, Campania e in taluni comuni della Puglia. In altri termini, i contribuenti che hanno già provveduto al versamento d'acconto entro il 1° dicembre 1980 per le imposte relative ai redditi prodotti fuori delle regioni Basilicata, Campania e di taluni comuni della regione Puglia, dovranno, entro il 2 febbraio 1981 provvedere al conguaglio dell'acconto con riferimento alle imposte relative ai redditi prodotti nei cennati territori, con esclusione delle imposte relative ai redditi prodotti nei comuni che verranno indicati nell'apposito decreto e sempreché per questi ultimi redditi abbiano diritto all'esonero dal versamento dell'acconto.

Per la discriminazione del carico tributario alle indicate scadenze del 1° dicembre 1980 e del 2 febbraio 1981 il criterio da seguire è analogo a quello che verrà descritto nel punto 3) della successiva lettera B).

Anche per i soggetti *sub-c*), tenuti ai versamenti d'acconto in esattoria, può verificarsi una duplicità nel versamento degli acconti Irpef ed Ilor, dal momento che entro il 1° dicembre 1980 sono stati versati gli acconti di imposte relative a redditi prodotti fuori dalle regioni Basilicata, Campania nonchè di taluni comuni della Puglia, mentre entro il 31 gennaio 1981, essendo aperte le esattorie anche di sabato, dovranno essere corrisposte le quote di imposte relative ai redditi prodotti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania ed in taluni comuni della regione Puglia, con esclusione delle imposte relative ai redditi prodotti nei comuni indicati nell'apposito decreto e semprechè per questi ultimi redditi ricorrano le condizioni per l'esonero dal versamento dell'acconto. Per coloro che intendono versare gli acconti avvalendosi del servizio dei c/c postali, il termine è anticipato al 24 gennaio 1981, cadendo il 25 in giornata festiva.

Per la discriminazione delle quote di imposte versate entro il 1° dicembre 1980 e quelle da versare entro il 31 gennaio 1981 valgono i criteri descritti al punto 3) della successiva lettera B).

Tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche con esercizio sociale a cavallo di due anni solari, per i quali il normale termine di pagamento degli acconti Irpeg ed Ilor è fissata nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, possono usufruire della proroga del termine di versamento al 31 gennaio 1981 solo quelli il cui esercizio ha inizio a febbraio e termine a gennaio. Per gli altri infatti, l'undicesimo mese viene a cadere successivamente al mese di gennaio, per cui la proroga recata dal decreto-legge n. 776 non può trovare applicazione.

B) *Esonero dal versamento degli acconti*

a) *Persone fisiche e società di persone (articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597).*

Sono esonerati, in tutto o in parte, per l'anno 1980, dall'obbligo del pagamento degli acconti delle imposte Irpef ed Ilor:

1) le persone fisiche e le società di persone con domicilio fiscale nei comuni disastrati che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) le persone fisiche e le società di persone che risultino danneggiate, aventi domicilio fiscale alla data del 23 novembre 1980 nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati nel decreto anzidetto; lo stato di danneggiamento deve essere comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco a mente dell'art. 4 del decreto-legge n. 776, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 874;

3) le persone fisiche e le società di persone aventi il domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al menzionato decreto del Presidente del Consiglio, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni dichiarati disastrati e in quelli gravemente danneggiati o danneggiati indicati nel decreto medesimo, semprechè i contribuenti risultino effettivamente danneggiati.

Per l'applicazione dell'esonero nella fattispecie di cui al precedente punto 3) occorre puntualizzare che le persone aventi diritto al beneficio in questione (e cioè le persone con domicilio fiscale in luogo diverso dalle regioni Basilicata e Campania e di taluni comuni della regione Puglia) ovvero le persone fisiche residenti nelle regioni terremotate, ma in comuni diversi da quelli indicati nell'apposito decreto, le quali, avendo usufruito della proroga al 31 gennaio 1981 del termine di versamento degli acconti, hanno diritto all'esonero parziale dal versamento dell'acconto, devono attenersi alle seguenti modalità per quanto concerne l'Irpef:

determinare la quota di reddito per la quale spetta il beneficio dell'esonero;

calcolare in quale percentuale detta quota si pone rispetto al reddito complessivo soggetto ad imposta;

diminuire l'importo dell'imposta indicato al rigo 59 del mod. 740/80 di una quota pari alla percentuale come sopra ottenuta;

sulla differenza risultante da tale operazione, semprechè la stessa sia superiore a L. 100.000, calcolare il 90%, che rappresenta la misura dell'acconto dovuto per l'anno 1980;

conferire delega alle aziende di credito entro il 2 febbraio prossimo per il versamento dell'acconto dovuto.

Lo stesso criterio vale ai fini della determinazione dell'acconto Ilor dovuto sia dalle persone fisiche che dalle società di persone, rammentando che per questo tributo il limite oltre il quale l'acconto stesso deve essere versato è di L. 40.000.

b) *Persone giuridiche e soggetti assimilati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598).*

Sono esonerati, per l'anno 1980, dall'obbligo del pagamento degli acconti Irpeg ed Ilor i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque abbiano il domicilio fiscale, limitatamente alle quote di imposte relative a redditi delle attività svolte nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio semprechè relativamente ai redditi prodotti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati i contribuenti risultino effettivamente danneggiati. Per la determinazione delle quote di imposte Irpeg e Ilor dovute a titolo di acconto vale il criterio di proporzionalità sopra indicato.

2. — Pagamento delle ritenute alla fonte

L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 776 dispone che i termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania (e per estensione effettuata dalla legge di conversione in taluni comuni della regione Puglia) sono prorogati al 15 febbraio 1981.

La proroga riguarda esclusivamente i sostituti d'imposta ed i versamenti delle ritenute sui cosiddetti redditi altrui il cui termine di versamento è fissato nel citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Sono rimasti esclusi, pertanto, dalla specifica proroga in esame tutti i versamenti disciplinati dallo stesso art. 8 aventi per oggetto le imposte sui redditi propri e, comunque, quelli non scadenti nel periodo 23 novembre 1980-15 gennaio 1981.

Restano così esclusi dalla proroga, ad esempio, i versamenti da eseguirsi dalle aziende di credito, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, delle ritenute sugli utili dei titoli esteri in quanto il relativo termine viene a scadere il 20 gennaio 1981.

Non rientrano altresì nell'ambito della proroga gli acconti dovuti dalle aziende ed istituti di credito sulle ritenute da effettuare sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e correntisti; ciò perchè l'obbligo del versamento degli acconti entro il 31 luglio ed il 30 novembre non è previsto dall'art. 8/602, ma dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che ha sostituito l'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.

Tuttavia, per venire incontro alle difficoltà che potrebbero aver incontrato le aziende e gli istituti di credito aventi sede nelle regioni Basilicata, Campania ed in taluni comuni della Puglia nel determinare la quota dovuta a titolo di acconto, con telegramma circolare n. 15/7514, del 1° dicembre 1980, si è data facoltà alle singole intendenze di finanza di valutare singolarmente i casi di impossibilità ad eseguire i versamenti di che trattasi entro il 30 novembre 1980 e di concedere delle proroghe per il tempo necessario.

3. — Versamenti in tesoreria

L'eccezionalità degli eventi verificatisi nel novembre 1980 ha reso necessario l'adozione di misure straordinarie anche per quanto riguarda i termini entro i quali gli esattori da una parte e le aziende ed istituti di credito dall'altra devono eseguire i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, rispettivamente per le somme riscosse e per quelle per le quali hanno ricevuto delega.

A tal fine, con telegramma n. 13/6797, del 26 novembre 1980, in adesione a quanto rappresentato da numerose associazioni provinciali esattori, sono state autorizzate le intendenze di finanza della Basilicata e della Campania a prorogare, per il periodo

di effettiva interruzione del servizio di riscossione, i termini per il versamento in tesoreria delle somme riscosse dagli esattori a titolo di versamenti diretti, limitatamente alla seconda ed alla terza decade del mese di novembre 1980.

Analoga disposizione è stata adottata con telegramma numero 15/7514, del 1° dicembre 1980, in favore delle aziende e degli istituti di credito, nel senso che le intendenze di finanza sono state autorizzate a prorogare i termini per il versamento in tesoreria degli acconti Irpef ed Ilor per i quali le aziende di credito hanno ricevuto delega fino al 22 novembre 1980.

4. — TERMINI DI DECADENZA

Per quanto concerne la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza che possono interessare il settore dei versamenti diretti, si richiama quanto precisato sotto la lettera *a)* del precedente paragrafo I.

Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono pregati di fornire ogni possibile occorrente assistenza ai contribuenti destinatari delle norme agevolative sopra illustrate.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente a questo Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

p. *Il Ministro*: MONACCHI

ALLEGATO 1

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776, nel testo risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874 (*estratto*).

(*Omissis*).

Art. 4.

Fino al 31 *gennaio* 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.

A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospese, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità *relativi ad obbligazioni assunte prima del* 23 *novembre* 1980 *e scadenti entro il* 31 *gennaio* 1981.

La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purchè provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. *Per le forniture ad amministrazioni pubbliche la autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.*

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 *novembre* 1980 ed il 31 *gennaio* 1981.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 *dicembre* 1980, *saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati o danneggiati dagli eventi sismici del novembre* 1980. *Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia.*

Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 *novembre* 1980, *nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del* 23 *novembre* 1980, *nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'art.* 2, *sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico. Controlli periodici sulle attestazioni vengono effettuati per sorteggio fino al* 30 *giugno* 1981 *dal commissario straordinario e dopo il* 30 *giugno* 1981 *dal Ministero dei lavori pubblici.*

Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 *giugno* 1981 *nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati.*

La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 *gennaio* 1981, *salve in ogni caso le disposizioni degli articoli* 2, 3, 4 *e* 5 *della legge* 7 *ottobre* 1969, *numero* 742.

Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perchè l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, *uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.*

Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 *novembre* 1980, *nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al* 31 *dicembre* 1981 *il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonchè il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma.*

(*Omissis*).

Art. 5.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 *gennaio* 1981 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.

E' altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei *comuni disastrati ed ai contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del* 23 *novembre* 1980, *nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.* 4, nonchè a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente a redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 *gennaio* 1981 la riscossione mediante ruoli, relativa alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. E' altresì sospesa fino al 31 *gennaio* 1981 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 *giugno* 1981 *nei confronti dei contribuenti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei confronti dei contribuenti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.* 4.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purchè la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione

prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, *n.* 598, *con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il* 23 *novembre* 1980 *ed il* 30 *dicembre* 1980 *sono prorogati al* 31 *gennaio* 1981. *Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni disastrati e nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati e che abbiano domicilio fiscale nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.* 4, *sono altresì prorogati al* 30 *giugno* 1981 *i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono, anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il* 31 *gennaio* 1981 *e il* 29 *giugno* 1981.

(*Omissis*).

Art. 8.

La sospensione di cui all'art. 4 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 *novembre* 1980-31 *gennaio* 1981 nelle regioni Basilicata e Campania.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1980, n. 799, nel testo risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 875 (*estratto*).

Art. 1.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, *come modificato dalla legge di conversione*, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto fino al 30 giugno 1981.

(*Omissis*).

(2520)

CIRCOLARE 16 marzo 1981, n. 5.

Riscossione - Provvidenze per le popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Alle esattorie delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo - Sede

All'Associazione nazionale esattori - ROMA

In relazione alla riscossione delle imposte mediante ruoli, sono stati chiesti alcuni chiarimenti sull'applicazione delle norme con le quali sono state disposte provvidenze, a favore dei contribuenti danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni compresi nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, o in altri comuni delle regioni Basilicata e Campania non compresi negli elenchi allegati al predetto decreto-legge come previsto dal successivo decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33.

In particolare è stato chiesto di conoscere:

a) se nei confronti dei contribuenti danneggiati l'azione esecutiva esattoriale può essere non avviata o fermata a seguito della produzione dell'attestato previsto dalla normativa in materia (art. 4, sesto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed art. 4 del citato decreto-legge n. 33) ovvero se detto attestato debba essere prodotto al competente ufficio finanziario affinché sia adottato il conseguente provvedimento sospensivo della riscossione in favore del contribuente e dei versamenti in favore dell'esattore;

b) se nei confronti dei contribuenti non danneggiati l'azione esecutiva esattoriale debba riprendere dal 1° febbraio 1981 per effetto dell'esclusione dalla proroga di cui al decreto-legge 31 gennaio 1981, *n.* 11, dei *termini processuali*;

c) se la sospensione delle procedure coattive per il periodo 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 valga anche nel caso in cui il termine per il completamento dell'azione stessa sia iniziato a decorrere prima del 23 novembre 1980 e venga a scadere dopo il 31 gennaio 1981;

d) se le rate sospese siano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

e) se le due o le sei rate decorrenti da quella di settembre 1981 e previste per la ripresa della riscossione debbano essere considerate ai fini dei termini per il compimento della procedura esecutiva esattoriale alla stregua di una normale maggiore rateazione.

Al riguardo, si precisa che:

a) è necessario che i contribuenti danneggiati presentino apposita domanda in carta semplice alla competente intendenza di finanza al fine di poter fruire della sospensione della riscossione di cui all'art. 5 del menzionato decreto-legge n. 776, convertito nella legge n. 874, e della sospensione degli atti esecutivi esattoriali prevista dal precedente art. 4, settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, nonché della sospensione delle vendite o assegnazione dei beni pignorati di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Peraltro si ritiene che l'esattore, in attesa che la competente intendenza adotti apposito provvedimento sospensivo, possa temporaneamente soprassedere dall'inizio o dalla prosecuzione della azione esecutiva dietro esibizione da parte del contribuente dell'anzidetta attestazione rilasciata dal sindaco del comune;

b) le proroghe concesse dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 11 trovano applicazione per quanto concerne l'azione esecutiva esattoriale, in quanto l'esclusione prevista dall'ultimo comma della medesima disposizione fa riferimento esclusivamente ai termini processuali e non a quelli procedurali in materia di imposte dirette. Di conseguenza la procedura coattiva esattoriale nei confronti dei contribuenti non danneggiati poteva essere ripresa dal 1° marzo c.a.;

c) la sospensione dell'azione esecutiva esattoriale, per il periodo dal 23 novembre 1980 al 28 febbraio 1981, trova applicazione anche quando il termine entro il quale deve portarsi a compimento la procedura coattiva sia iniziato prima del 23 novembre 1980 e venga a scadere successivamente al 28 febbraio 1981;

d) in linea di principio il periodo in cui opera la sospensione della riscossione prevista dall'art. 5 del decreto-legge n. 776, convertito nella legge n. 874, non rientra nel computo dei termini entro cui l'esattore è tenuto ad espletare le procedure esecutive al fine di acquisire il diritto al rimborso a titolo di inesigibilità a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

e) la rateazione concessa ai contribuenti in sede di ripresa della riscossione non si discosta, ai fini del computo dei termini per il compimento delle procedure di cui all'art. 17 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 603, dalle normali dilazioni di pagamento accordate ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per cui detti termini decorrono dalla seconda rata consecutiva non pagata.

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta alla scrivente, trasmetteranno copia della presente ai dipendenti uffici delle imposte.

L'Associazione nazionale esattori è pregata di fornire alle esattorie le opportune comunicazioni.

Il direttore generale: MONACCHI

(2521)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto, elevato a due, di assistente alla classe iniziale.

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1980, è pubblicata presso l'albo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, via G. Paisiello n. 24, Roma, la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto, elevato a due, di assistente alla classe iniziale nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

(2563)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside degli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena della provincia di Trieste.

Il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside negli istituti tecnici commerciali con lingua d'insegnamento slovena, bandito con decreto del sovrintendente in data 14 giugno 1980, avrà luogo il giorno 21 maggio 1981 alle ore 8,30 nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

(2475)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811190)